

Art. 23 - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Il tributo, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, è ridotto nelle seguenti ipotesi, limitatamente ai residenti nel Comune di Cascinette d' Ivrea:

- a) La tariffa è ridotta del 15% per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione della tariffa di cui al periodo precedente è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal bimestre successivo alla data di presentazione della richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione e devono risultare consegnatori del bidone da utilizzare per il compost, dimostrando, su richiesta, di utilizzarlo regolarmente;
- b) La tariffa è ridotta del 30% in caso di uso saltuario nel corso dell'anno (non superiore a 180 giorni), a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione del soggetto residente e lo stesso dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, né in comodato o in uso gratuito.

2. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti, il cui nucleo familiare, purché non coabitante con altri nuclei, dimostri di trovarsi nelle seguenti condizioni:

SOGLIE ISEE	% RIDUZIONE
1. FINO A € 2.000,00	50%
2. DA € 2.001,00 A € 3.000,00	20%
3. DA € 3.001,00 A € 4.000,00	10%
4. OLTRE 4.000,00	TARIFFA PIENA

3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse dalla Giunta Comunale su domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa decorrerà dal bimestre successivo in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, con applicazione della sanzione e degli interessi, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

4. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

5. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi del tributo già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

6. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, su presentazione di apposita domanda, accompagnata da specifica relazione dei servizi sociali del territorio, a favore di singole categorie di utenti domestici, per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

7. Possono altresì essere riconosciute ulteriori forme di esenzione / riduzione a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di disagio economico e sociale, valutato e documentato in collaborazione con il preposto Consorzio socio- assistenziale.

8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a richiesta dell'interessato entro il 31 dicembre, purché in regola con i pagamenti della Tassa Rifiuti e anche degli altri tributi comunali, che dovrà documentare nell'anno di riferimento il possesso dei requisiti richiesti.

9. Nel caso in cui il contribuente abbia le condizioni per ottenere più riduzioni di cui ai commi 1 e 2 , se ne applicherà solo una, quella più favorevole, senza possibilità di cumularle.

Art. 24 - RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODOAUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. U), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione è pari a:

- 15% nel caso di riciclo tra il 15% ed il 25% del totale dei rifiutipotenzialmente prodotti;
- 30% nel caso di riciclo oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 40% nel caso di riciclo oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 60% ne caso di riciclo oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti a quantità di rifiuti potenzialmente prodotta si ottiene moltiplicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile.

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4. Per ottenere la riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo apposita istanza corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione di tal richiesta nel termine indicato comporta la rinuncia al diritto alla riduzione.